



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI  
E LE AUTONOMIE

Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria  
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano  
Servizio III - Attività produttive, Infrastrutture  
e Innovazione tecnologica

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DAR 0015580 P-4.37.2.12  
del 27/09/2022



42185321

Codice sito 4.12/2022/18

CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME  
27 Set 2022  
Prot. n. 6536/C.U.

Al Ministero dell'economia e delle finanze

- Gabinetto

ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it

- Ufficio legislativo

legislativo.economia@pec.mef.gov.it

- Dipartimento RGS

rgs.ragioneriagenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Al Presidente della Conferenza dei Presidenti delle  
Regioni e delle Province autonome

C/o CINSEDO

conferenza@pec.regioni.it

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome  
di Trento e Bolzano  
(CSR pec lista 3)

Alla Regione Umbria

Capofila per materia

conferenza.regione@postacert.umbria.it

Alla Regione Friuli Venezia-Giulia

Capofila per materia

uff.gab.roma@certgov.fvg.it

Al Presidente dell'ANCI

mariagrazia.fusiello@pec.anci.it

Al Presidente dell'UPI

upi@messaggipec.it

e, p.c. All'Agenzia per l'Italia digitale  
protocollo@pec.agid.gov.it

Al Ministro per l'innovazione tecnologica  
e la transizione digitale

- Ufficio del Ministro

(per interoperabilità)

- Dipartimento per la trasformazione digitale

(per interoperabilità)



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI  
E LE AUTONOMIE

Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria  
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Servizio III - Attività produttive, Infrastrutture  
e Innovazione tecnologica

Oggetto: Parere, ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 3-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sullo schema di decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, relativo all'obbligo di comunicazione, in forma elettronica, tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e coloro che non hanno eletto domicilio digitale. **ID MONITOR 2995.**

Come concordato nel corso della riunione tecnica, tenutasi in data 26 settembre 2022, il Capo di Gabinetto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale ha trasmesso il nuovo testo dello schema di decreto indicato in oggetto, modificato secondo quanto concordato nell'incontro (All.1).

Il Dirigente del Servizio  
Dott. Massimiliano Cosenza



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

IL CAPO DI GABINETTO

Roma, data del protocollo

*Al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie  
Ufficio per il coordinamento delle attività della  
segreteria della Conferenza permanente per i  
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province  
autonome di Trento e Bolzano  
Servizio III - Attività produttive, Infrastrutture e  
Innovazione tecnologica*

*e p.c.*

*Al Capo Dipartimento Affari Regionali  
All'Ufficio di Gabinetto del Ministro per gli Affari Regionali*


*per interoperabilità*

**OGGETTO:** schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, sentiti l'AgID, il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, da adottare ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) - **Trasmissione nuovo testo a seguito della riunione tecnica del 26.09.2022 - ID MONITOR 2995.**

Come da accordi, facendo seguito alla riunione del 26 u.s., ad ulteriori approfondimenti tecnici e in vista della Conferenza unificata del 28 p.v., si trasmette il nuovo testo dello schema di decreto in oggetto che recepisce la modifica discussa ed evidenziata in grassetto/barrato.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Capo di Gabinetto  
dott. Stefano Firpo



FIRPO STEFANO  
PRESIDENZA  
CONSIGLIO DEI  
MINISTRI  
26.09.2022  
17:17:15  
GMT+02:00



## *Al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale*

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

**VISTO** il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, l’articolo 26;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “*Codice dell’amministrazione digitale*”, e, in particolare, l’articolo 3-*bis*, comma 3-*bis*;

**CONSIDERATA** la necessità di dare attuazione a quanto disposto dall’articolo 3-*bis*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021 con il quale il dr. Vittorio Colao è stata nominato Ministro senza portafoglio;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 febbraio 2021 con il quale al Ministro senza portafoglio dr. Vittorio Colao è stato conferito l’incarico per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 15 marzo 2021 con il quale al Ministro senza portafoglio dr. Vittorio Colao è stata conferita la delega di funzioni;

**SENTITI** l’Agenzia per l’Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del                     ;

## DECRETA

### Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
  - a) "CAD": il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
  - b) "decreto-legge": il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
  - c) "domicilio digitale del cittadino": l'indirizzo elettronico, per l'esclusiva ricezione delle notificazioni dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 del CAD, che soddisfa i requisiti previsti per la posta elettronica certificata o per il servizio elettronico di recapito certificato qualificato, attribuito gratuitamente, dal Gestore della piattaforma, ai cittadini che non hanno eletto un domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del CAD, ovvero a coloro che risultino titolari di un domicilio digitale non più valido ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida di cui all'articolo 3-bis, comma 1-bis, del CAD;
  - d) "Gestore della piattaforma": la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che realizza e gestisce la piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 26, del decreto-legge.

### Art. 2 (Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto fissa la data a decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD e coloro che non hanno eletto un domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del CAD, avvengono esclusivamente in forma elettronica. Il presente decreto determina, inoltre, le modalità con le quali è attribuito un domicilio digitale ai soggetti che, alla data fissata dall'articolo 3, non lo hanno eletto ovvero le altre modalità con le quali, anche per superare il divario digitale, i documenti possono essere messi a disposizione e consegnati a coloro che non hanno accesso ad un domicilio digitale.

### Art. 3 (Obbligo di comunicazione elettronica)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 4, del CAD, a decorrere dal **1 gennaio 2024**, le comunicazioni tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD e coloro che non hanno provveduto ad eleggere un domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del CAD, avvengono esclusivamente in forma elettronica, al domicilio digitale attribuito ai sensi dell'articolo 4 ovvero con le modalità previste dall'articolo 5, mediante l'utilizzo della piattaforma di cui all'articolo 26 del decreto-legge, con le modalità e secondo la disciplina ivi previste.

### Art. 4 (Attribuzione e attivazione del domicilio digitale del cittadino)

1. Ai soggetti che alla data fissata dall'articolo 3 non hanno eletto un domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del CAD, è attribuito gratuitamente un domicilio digitale del cittadino a cura del Gestore della piattaforma. Il domicilio digitale del cittadino è attribuito gratuitamente anche a coloro che risultino titolari di un domicilio digitale non più valido ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida di cui all'articolo 3-bis, comma 1-bis, del CAD.
2. Il domicilio digitale del cittadino, attribuito ai sensi del comma 1 per l'esclusiva ricezione delle notificazioni dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 del CAD, è iscritto presso la piattaforma di cui

all'articolo 26 del decreto legge e si qualifica quale domicilio di cui all'articolo 26, comma 5, lettera c) del decreto-legge.

3. Il Gestore della piattaforma comunica ai soggetti interessati l'attribuzione del domicilio di cui al comma 1 e le relative modalità di attivazione, gestione e cessazione, mediante l'utilizzo del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-*bis* del CAD ovvero nell'avviso di avvenuta ricezione cartaceo di cui all'articolo 26 del decreto-legge, nonché attraverso campagne di comunicazione e ogni altra iniziativa utile alla capillare diffusione del domicilio digitale del cittadino.
4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD, comunicano con i titolari del domicilio digitale di cui al comma 1 esclusivamente in forma elettronica, mediante la piattaforma di cui all'articolo 26, del decreto-legge e secondo le modalità e la disciplina ivi previste per la spedizione digitale.
5. Il Gestore della piattaforma, al fine dell'attribuzione di cui al comma 1, consulta l'indice di cui all'articolo 6-*quater*, del CAD nonché l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62 del CAD ~~anche~~ mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-*ter* del CAD.

#### Art. 5

*(Mancata attivazione e cessazione del domicilio digitale del cittadino)*

1. Nel caso di mancata attivazione del domicilio digitale del cittadino attribuito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD, comunicano con coloro che non hanno ancora attivato il domicilio esclusivamente mediante la piattaforma di cui all'articolo 26 del decreto-legge, con le modalità e secondo la disciplina ivi previste per le notificazioni in forma analogica.
2. Il Gestore della piattaforma, in tutti i casi di notificazione in forma analogica, informa il cittadino della possibilità di attivare gratuitamente il domicilio digitale del cittadino a lui attribuito.
3. Il domicilio digitale del cittadino cessa, su espressa richiesta del soggetto cui è attribuito, nel caso di elezione, da parte dello stesso, di un domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 1-*bis*, del CAD.

#### Art. 6

*(Tipologie di dati oggetto di trattamento, categorie di interessati e procedure per assicurare il rispetto dell'articolo 5 del Regolamento UE 2016/679)*

1. Nell'ambito del processo di attribuzione del domicilio digitale del cittadino, i dati personali oggetto del trattamento sono:
  - a. il nome, il cognome, il codice fiscale, la data di nascita e l'indirizzo di residenza dei soggetti che non hanno eletto un domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 1-*bis*, del CAD, nonché di coloro che risultino titolari di un domicilio digitale non più valido ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida di cui all'articolo 3-*bis*, comma 1-*bis*, del CAD;
  - b. il domicilio digitale di coloro che risultino titolari di un domicilio digitale non più valido ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida di cui all'articolo 3-*bis*, comma 1-*bis*, del CAD.
2. I dati di cui al precedente comma 1, possono essere utilizzati dal Gestore della piattaforma esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto.
3. I dati personali e tutti i dati afferenti l'attribuzione e la gestione del domicilio digitale del cittadino conservati dal Gestore della piattaforma con modalità atte a garantirne la protezione mediante misure tecniche e organizzative idonee ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita e la distruzione.

#### Art. 7

*(Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali)*

1. Il Gestore della piattaforma è il titolare del trattamento dei dati utilizzati per le finalità di cui al presente decreto.
2. Al fine di dare evidenza delle operazioni effettuate durante le fasi di attribuzione del domicilio digitale del cittadino, è generata, ai soli fini probatori, la tracciatura di tali operazioni, mediante registrazione su supporto informatico: a) della modalità di identificazione dell'utente cui attribuire il domicilio digitale del cittadino; b) della data e dell'ora di richiesta telematica all'INAD e/o all'ANPR anche mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-*ter* del CAD; c) della data, dell'ora e del tipo di operazione effettuata e del domicilio digitale

del cittadino a cui è riferita l'azione. I dati della tracciatura sono associati al soggetto cui è attribuito il domicilio digitale del cittadino e conservati per dieci anni e, a garanzia di eventuali esigenze probatorie, anche rispetto alla corretta attribuzione e gestione del domicilio, nell'ordinario termine di prescrizione dei diritti.

3. Il Gestore della piattaforma implementa misure di sicurezza appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche.

4. Il Gestore della piattaforma effettua, prima dell'inizio dell'attività di trattamento, la valutazione d'impatto ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 679/2016. Nella valutazione d'impatto sono indicate, tra l'altro, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché le eventuali misure poste a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

5. L'informativa completa sul trattamento dei dati personali di cui agli articoli 13-14 del GDPR è diffusa attraverso tutti i canali utilizzabili ai fini dell'attribuzione del domicilio digitale del cittadino.

#### **Art. 8**

#### *(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Il Gestore della piattaforma è autorizzato ad attribuire il domicilio digitale del cittadino anche prima della data di cui all'articolo 3 del presente decreto, con le modalità di cui all'articolo 4.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,